COPIA

N. Gen.le 1036 del 15/12/2022

N. di Settore 432 del 15/12/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA SETTORE III "GESTIONE DEL TERRITORIO" IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro.

CUP I13D18000090002 - CIG: 8746731EBF

Pagamento fattura 3° SAL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 13.01.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio" all'Ingegnere Filippo Vicino "con decorrenza dal 0101.2022 al 31.12.2022

Visti e Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25.10.2022 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29/11/2022, esecutiva ai sensi di

legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";

la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Variazione al P.E.G. 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)";

Visto la determina nr. generale 731 del 03.10.2018 con la quale ai sensi e per gli effetti dell' art. 31 del Codice il geom. Mario Giunta è stato nominato Responsabile Unico del presente Procedimento,

Vista la determina numero generale 764 del 13.10.2018 con la quale il Responsabile del Settore ha approvato il progetto esecutivo per i "lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro" per un importo complessivo dell'investimento di €. 1.122.000,00 di cui €. 798.890,55 ed €. 323.109,45 per somme a disposizione, ed è stata impegnata la suddetta somma di €. 1.122.000,00 al cap. 21560.1 del corrente bilancio comunale 2020-2022 nell'esercizio 2021, a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.9 (4.200.01) giusta determina di impegno numero generale 831 del 17.11.2020;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 82 del 13.10.2018 con la quale è stato approvato in linea Amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto dell'importo complessivo di €. 1.122.000,00;

Vista la determina numero generale 941 del 12.11.2019 con la quale il Responsabile del Settore ha riapprovato il progetto esecutivo per i "lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro" Vista la delibera di Giunta Municipale n. 161 del 12.11.2019 con la quale è stato riapprovato in linea Amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto dell'importo complessivo di €. 1.122.000,00, per adeguamento al nuovo prezziario regionale;

Preso atto che il D.D.G. n. 179 del 05.02.2021, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità in data 10.02.2021, ha finanziato l'intervento presso il Comune di Assoro per i lavori di riqualificazione per il risanamento della via Angeli del Centro Storico, ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.122.000,00;

Vista la determina del Settore III n.g/le 366 del 29.04.2021 con la quale è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, alla Società di ingegneria Engineering Group Srl, cod. fisc/iva 01228490866, con sede a Enna in via G. Borremans n.53;

Vista la determina a contrarre n.g/le 376 del 10.05.2021 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni come modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, con il criterio dell'offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della piattaforma telematica della società ASMEL CONSORTILE a.r.l.,

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore III "Gestione del Territorio" n. g/le 482 del 11.06.2021 con la quale è stata costituita ai sensi dell'articolo 77 D.lgs 50/2016 la commissione di gara per i lavori di cui in oggetto, nominando i relativi componenti;

Visti i Verbali della Commissione:

- 01 del 15.06.2021 in seduta pubblica;
- 02 del 17.06.2021 in seduta riservata;
- 03 del 21.06.2021 in seduta riservata;
- 04 del 24.06.2021 in seduta riservata;
- 05 del 29.06.2021 in seduta pubblica;

La Commissione, preso atto delle risultanze di gara, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, ha proposto al RUP di aggiudicare "Appalto per i lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro" a favore della ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 65,917 su 100, e che ha offerto un ribasso del 17,151% sull'importo a base d'asta di €. 757.327,01 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad e. 41.563,54 da cui scaturisce un importo netto pari ad € 627.437,85 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 41.563,54 ed Iva come per legge, per un totale complessivo di €. 816.181,70,impegnandosi ad eseguire i lavori applicando una riduzione sul tempo di esecuzione del 40% rispetto a quelli posti a base di gara.

Vista la proposta di aggiudicazione della commissione di gara di cui al verbale n. 5 del 29.06.2021;

Vista la determina di aggiudicazione definitiva n. 582 del 19.07.2021, con la quale si è approvata la proposta della Commissione di gara affidando i lavori alla ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l.;

Vista la determina n. 726 del 20.09.2021, con la quale è stata dichiarata efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto alla ditta Chiofalo Costruzioni Srl con sede a San Filippo del Mela via Giuseppe la Scala n. 13 codice fiscale 0158620836 disposta con determina del Responsabile del Settore n. 582 del 19.07.2021 che ha offerto il ribasso percentuale del 17.151% sull'importo a base d'sta di €. 757.327,01 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 da cui scaturisce un' importo netto pari ad €. 627.437,85, (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 ed Iva così come per legge)per un totale complessivo di €. 816.181,70, (€.669.001,39 + 147.180,31) impegnandosi ad eseguire i lavori applicando una riduzione sul tempo di esecuzione del 40% rispetto a quelli posti a base di gara;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 24.11.2021 con repertorio 08 registrato all'Agenzia delle Entrate di Enna:

Visto il verbale del 10.08.2021 protocollo n. 7783 dello stesso giorno di consegna parziale dei lavori;

Visto il verbale del 13.12.2021di consegna dei lavori protocollo 13111 del 15.12.2021;

Vista la determina del Responsabile del Settore n.gle 129 del 02.03.2022 con la quale sono state liquidate le somme del 1° stato di avanzamento di € 194.833,65 al netto ribasso del d'asta del 17,151%, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 25.02.2022, redatto e trasmesso dal D.L. Arch. Lucio Puleo con nota prot. 1974 del 28.02.2022;

Vista la determina del Responsabile del Settore n.gle 533 del 21.07.2022 con la quale sono state liquidate le somme del 2° stato di avanzamento di \in 293.082,27 al netto ribasso del d'asta del 17,151%, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 20.06.2022, redatto e trasmesso dal D.L. Arch. Lucio Puleo con nota prot. 6648 del 07.07.2022

Vista la documentazione relativa al 3° SAL trasmessa dal Direttore dei lavori in data 08.11.2022 ed acquisita al protocollo generale di questo Comune al numero 11039 del 09.11.2022;

Visto il certificato n. 3 del 07.11.2022 per il pagamento del 3 SAL di € 204.739,79 oltre Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 30/06 - 2022 del 24.11.2022 per il pagamento del 3°SAL di € 249.782,54 di cui € 204.739,79 da pagare all'impresa ed € 45.042,75 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Chiofalo Costruzioni Srl, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 16.02.2023;

Vista la determina del Responsabile del Settore n.gle 726 del 20.09.2021 con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Chiofalo Costruzione Srl impegnando le somme di €. 816.181,70 a favore della Ditta

Vista la determina del Responsabile del Settore n.gle 412 del 25.05.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva impegnando le somme di €. 39.860,13 a favore della ditta Chiofalo Costruzioni SRL

Vista la determina del Responsabile del Settore n.gle 930 del 01.12.2022 con la quale è stata liquidata alla ditta Chiofalo Costruzioni SRL la somma del 3° certificato di pagamento del 07.11.2022 per la liquidazione del 3° SAL, trasmessa all'Assessorato regionale alle infrastrutture con nota protocollo 12125 del 01.12.2022.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 134 del 13.12.2022, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 249,782,54 per il pagamento del 3 SAL a tutto il 29.09.2022 alla ditta Chiofalo Costruzione Srl;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 30.11.2022, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con la seguente dicitura "Stato di richiesta: Soggetto non inadempiente", per la fattura sopra indicata;

Accertata la regolarità degli atti sopra citati redatti in conformità al D.Lgs. n.50/2016, recepito con L.R. n° 12/2011 e del D.P.R. 207/2010 recepito con D.P. n°13/2012 - e s.m.i e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della sopracitata fattura relativa al 3° certificato di pagamento per il pagamento del 3° Stato di avanzamento dei lavori, a favore della ditta Chiofalo Costruzioni Srl;

Considerato che con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'impresa e allegato nella documentazione amministrativa in sede di gara, l'impresa ha dichiarato che: "in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella determinazione a contrarre, relativa all'avvio della procedura di cu in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad "ASMEL Consortile S.c. a r.l" con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 - Gallarate (Va) - CAP 21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bs dell'arrt.41 del D.Lgs. n.50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a basa di gara".

Considerato che con avviso di fattura da pare dell' ASMEL Consortile S.c. a r.l il suddetto corrispettivo per le tutte le attività di gara ammonta ad ϵ . 7.988,,91 oltre Iva al 22% (ϵ . 1757,56) e pertanto per un importo complessivo di ϵ . 9.746,47;

Considerato che l'Impresa Chiofalo Costruzioni SRL con nota del 19.01.2022, acquisita da questo Ente per conoscenza al protocollo n. 631 del 20. 01.2022, inviata alla Società ASMEL Consortile S.c. a r.l e all'ANAC ha contestato il sopracitato pagamento in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia e altresì invita l'ANAC ad adottare i conseguenti provvedimenti contro la centrale di committenza (ASMMEL) per le reiterate richieste illegittime nei confronti dell'impresa Chiofalo Costruzioni srl;

Considerato che a tutt'oggi l'ANAC non si è espressa su tale problematica e l'impresa Chiofalo non ha effettuato il sopra citato pagamento alla Centrale di Committenza;;

VISTO l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta Chiofalo Costruzioni srl in sede gara che al punto 4) recita testualmente "il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante; Ovvero potrà essere trattenuto dalle spettanze dell'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante che provvederà a riversarlo alla centrale;"

Ritenuto per quanto sopra trattenere la suddetta somma di ϵ . 9.746,47, nelle more che L'ANAC si esprime sulla problematica di che trattasi. e pertanto di procedere al pagamento del 3° ed ultimo SAL dell'importo di ϵ . 249.782,54 - ϵ . 9.746,47= ϵ . 240.036,07 iva compresa, di cui ϵ .196.750,88 per imponibile 43.285,19 per IVA;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 8746731EBF e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è I13D18000090002

Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE .LL. vigente in Sicilia;

Visti gli atti d' Ufficio; Visto il vigente Statuto Comunale; Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa di:

- 1. Liquidare e pagare alla Ditta Chiofalo Costruzioni Srl con sede a San Filippo del Mela via Giuseppe la Scala n. 13 codice fiscale 0158620836, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, le somme del 3° certificato di pagamento del 07.11.2022 per la liquidazione del 3° stato di avanzamento di € 196.750,88, oltre Iva al 22% pari a € 43.285,19 per un importo complessivo di € 240.036,07, giusta fattura elettronica n. 30/06 2022 del 24.11.2022 al netto della somma di € 9.746,47 IVA compresa nelle more che L'ANAC si pronunci in merito;
- 2. Dare atto che la somma di € 196.750,88 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 43.285,19 per iva, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di iva e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Slpit Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015;
- 3. Dare atto che a seguito della pronuncia dell'ANAC, la somma di €. 9.746,47 IVA compresa sarà liquidata e pagata all'ASMEL o alla Ditta;
- 4. Dare atto che è' stata fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 30.11.2022, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, la verifica di soggetto inadempiente.
- 5. Imputare la superiore somma di € €. 240.036,07 necessaria per il pagamento del 3° al capitolo 21560.01 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U. 2.02.01.09.012, prelevando la somma dalle determina n. g.le 726/2021 e 412/2021 con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2022;
- 6. Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 8746731EBF e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: 113D18000090002;
- 7. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
- 8. Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento:
- 9. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;
- 10. dare atto altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA